

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO -
AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

67.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori GARIBALDI E MILANI ELISEO: Norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino (<i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (4193)	3	Aumento del contributo annuo spettante per legge all'Associazione nazionale della Polizia di Stato (3565)	5
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3, 4	PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	5, 6
SANTINI RENZO, <i>Relatore</i>	3	SANTINI RENZO	5
SCAIOLA ALESSANDRO	4	SCAIOLA ALESSANDRO, <i>Relatore f.f.</i>	5, 6
SPINI VALDO, <i>Sottosegretario di Stato per l'Interno</i>	4	SPINI VALDO, <i>Sottosegretario di Stato per l'Interno</i>	5
TORELLI GIUSEPPE	4	TORELLI GIUSEPPE	5
		Votazioni segrete:	
		PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13.

ALESSANDRO SCAIOLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge senatori Garibaldi e Milani Eliseo : Norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (4193).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Garibaldi e Milani Eliseo: « Norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 novembre 1986.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in data 13 gennaio 1987, ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Renzo Santini ha facoltà di svolgere la relazione.

RENZO SANTINI, *Relatore*. La proposta originaria dei senatori Garibaldi e Milani è stata modificata in modo sostanzioso dalla I Commissione permanente del Senato. In quella fase del dibattito, il Ministero dell'interno ha apportato un incisivo contributo.

Il provvedimento è stato approvato il 6 novembre 1986 ed è stato trasmesso alla Presidenza della Camera il successivo 19 novembre.

Come ricordava il presidente, la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

La proposta di legge n. 4193 risponde all'esigenza di meglio chiarire la certificazione medica necessaria per ottenere l'idoneità a svolgere l'esercizio venatorio ed a maneggiare armi.

La documentazione attualmente richiesta è abbastanza diversificata e comprende un non ben precisato certificato medico, che acquisisce caratteristiche diverse nelle diverse realtà: da una parte non è altro che una formalità, dall'altra risulta alquanto oneroso e dilatorio (sembra che alcune unità sanitarie locali subordinino il rilascio del certificato all'espletamento di esami medici particolari).

Da ciò risulta evidente l'esigenza di pervenire ad una regolamentazione unitaria e chiara.

La proposta di legge al nostro esame è essenzialmente qualificata dall'articolo 1, il quale prevede che alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi, deve essere allegato un apposito certificato medico d'idoneità, ed affida al ministro della sanità il compito di fissare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere tale certificato.

L'articolo 2, che è stato inserito nel provvedimento dietro pressione del Ministero dell'interno, tenta di colmare una

disposizione un po' ambigua contenuta nell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, prevedendo una deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, per gli strumenti lanciarazzi utilizzati per il soccorso alpino, in considerazione della specialità ed utilità di tale servizio che viene così ad essere sottratto alla disciplina prevista per il porto d'armi.

Tale disposizione, anche se logica, può sembrare ultronea ma, in realtà, chiarisce un principio sul quale non si possono avere dei dubbi.

Stante l'utilità del provvedimento al nostro esame, ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE TORELLI. Il problema affrontato dalla proposta di legge al nostro esame poteva essere risolto a livello regolamentare, peraltro estendendo le norme concernenti il soccorso alpino al soccorso in mare.

Comunque, il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento.

ALESSANDRO SCAIOLA. Il gruppo della democrazia cristiana è favorevole ad una rapida approvazione della proposta di legge n. 4193.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VALDO SPINI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Come ha ricordato l'onorevole Santini, il Ministero dell'interno ha concorso alla definizione del testo al nostro esame, che colma una lacuna normativa.

Ringrazio in anticipo la Commissione per l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge che, non essendo stati presentati emenda-

menti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità.

2. Il Ministro della sanità fissa, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere il certificato medico di idoneità per il porto di armi.

(È approvato).

ART. 2.

1. La disposizione derogatoria di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, trova altresì applicazione per gli strumenti lanciarazzi, e relative munizioni, utilizzati per il soccorso alpino, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e strutturali determinate con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e la commissione consultiva di cui agli articoli 83 e 84 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

(È approvato).

ART. 3.

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con quelle della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge:
Aumento del contributo annuo spettante per legge all'Associazione nazionale della Polizia di Stato (3565).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo spettante per legge all'Associazione nazionale della Polizia di Stato ».

Comunico ai colleghi che la Commissione affari costituzionali, in data 4 febbraio 1987, ha espresso parere favorevole. Comunico altresì che la Commissione bilancio, in data 17 febbraio 1987, ha espresso parere favorevole a condizione che la decorrenza e la copertura finanziaria del provvedimento siano modificate riferendole all'anno 1987.

Prego l'onorevole Scaiola di sostituire il relatore Zaniboni e di svolgere la relazione.

ALESSANDRO SCAIOLA, *Relatore f.f.* Onorevoli colleghi, l'associazione nazionale della polizia di Stato ha assunto tale denominazione nel 1970, anno in cui è stata costituita in ente morale. Per il suo funzionamento, percepisce dallo Stato un contributo che è attualmente di 12 milioni di lire annui. Essendo tale importo fermo dal 1970, se ne propone l'innalzamento a 24 milioni al fine di garantire la sopravvivenza stessa dell'associazione.

All'onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 2507 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Data la giustezza e l'opportunità del disegno di legge, mi permetto di raccomandarne l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Desidero sottolineare che si tratta di una somma esigua.

GIUSEPPE TORELLI. Dichiaro l'assenso del gruppo comunista al disegno di legge, che ci sembra equo e giustificato.

RENZO SANTINI. Condivido lo spirito del provvedimento e mi associo all'osservazione del presidente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo desidera sottolineare anche il particolare momento che la polizia di Stato sta attraversando dopo l'assassinio dei due agenti qualche giorno fa a Roma, che pone in una luce di particolare importanza il desiderio di aumentare gli incentivi in favore dell'associazione della polizia di Stato, associazione che può rafforzare i rapporti tra la polizia e la società civile.

Il Governo, dunque, raccomanda la rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il contributo annuo di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 335, concesso all'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1970, n. 820, sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero dell'interno ed ora denominata Associazione nazionale della Polizia di Stato, è elevato da lire 12.000.000 a lire 24.000.000 per esercizio finanziario.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. All'onere annuo di lire 12.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento del capitolo 2507 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1986 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Scaiola, in conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la parola 1986 con l'altra 1987.

2. 1.

ALESSANDRO SCAIOLA, *Relatore f.f.* Come lei ha già specificato, presidente, il mio emendamento intende recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Garibaldi e Milani Eliseo: « Norme per l'accertamento medico delle idoneità al porto d'armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (4193):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Disegno di legge: « Aumento del contributo annuo spettante per legge all'Associazione nazionale della Polizia di Stato » (3565):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alibrandi, Balestracci, Breda, Caprili, Conti, Dignani Grimaldi, Filippini, Gualandi, La Russa, Lo Bello, Memmi, Migliasso, Nenna D'Antonio, Petrocelli, Piredda, Preti, Radi, Santini, Scaiola, Scaramucci Guaitini, Torelli, Zampieri, Zambon, Zolla.

La seduta termina alle 13,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO